Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 1984:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **559**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 7 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto penale del lavoro;

diritto dell'esecuzione penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. **560**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze politiche, per l'indirizzo storico-politico all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **561**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è aggiunto l'insegnamento di « relazioni industriali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **562.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 383;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti della facoltà di scienze politiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

demografia;
antropologia;
statistica sociale;
diritto tributario.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « geografia analitica » è soppresso e sostituito con l'insegnamento di « geometria analitica ».

Inoltre la denominazione degli insegnamenti di:

politica tecnica degli scambi internazionali;
storia della stampa e del giornalismo e dell'informazione;
storia ed istituzione dell'America del nord;
storia ed istituzione dell'America latina;
storia ed istituzione dell'Europa orientale;
teoria e tecnica della programmazione,

è rettificata rispettivamente come segue:

politica e tecnica degli scambi internazionali;
storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione;
storia ed istituzioni dell'America del nord;
storia ed istituzioni dell'America latina;
storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
teoria e tecnica della programmazione economica.

All'art. 34, concernente il corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere preceduto dall'esame di istituzioni di diritto pubblico; gli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di organizzazione internazionale, di diritto pubblico dell'economia, di diritto processuale amministrativo, di diritto regionale, devono essere preceduti dall'esame di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto del lavoro deve essere preceduto dall'esame di istituzioni di diritto privato; l'esame di politica economica e finanziaria deve essere preceduto dall'esame di economia politica; l'esame di storia contemporanea deve essere preceduto dall'esame di storia moderna; l'esame di organizzazione internazionale deve essere preceduto dall'esame di diritto internazionale ».

Nell'art. 36, concernente norme per il piano degli studi del corso di laurea in scienze politiche, alla riga sesta l'espressione: « *indicati, ed ad altre facoltà dell'Ateneo* » è modificata come segue: « *indicati, e due ad altre facoltà dell'Ateneo* ».

Art. 2.

All'art. 52 - concernente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della facoltà di architettura è aggiunto il seguente comma:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non è stato superato l'esame di:*
Statica	Istituzioni di matematica
Scienza delle costruzioni	Statica
Tecnica delle costruzioni	Scienza delle costruzioni
Restauro dei monumenti	Storia dell'architettura II e scienza delle costruzioni
Tecnologia dell'architettura II	Fisica tecnica ed impianti
Fisica tecnica ed impianti	Istituzioni di matematica

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1984.

Soppressione e liquidazione dell'« Ospedale coloniale italiano G. Garibaldi » di Tunisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto 8 marzo 1934, n. 733, con il quale è stato approvato lo statuto dell'« Ospedale coloniale italiano Giuseppe Garibaldi », eretto in « opera pia » e sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Atteso che l'« Ospedale » nel 1943 è stato posto sotto sequestro dal Governo francese e successivamente espropriato dal Governo tunisino con decreto del 25 maggio 1944;

Visto l'art. 18 del menzionato statuto che prevede, in caso di cessazione dell'ente per cause non previste dallo statuto stesso, il passaggio allo Stato italiano, in proprietà assoluta, delle proprietà mobiliari o immobiliari dell'ente medesimo;

Vista la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in data 2 dicembre 1954, con la quale l'ente « opera pia » è stato riconosciuto « ente pubblico » identico a quelli disciplinati dalla legge organica delle opere pie del 17 luglio 1890, n. 6972, modificata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e successive modificazioni, ed è stato precisato che l'ente non risulta formalmente soppresso e che lo stesso non può ritenersi estinto per il solo fatto dell'espropriazione dell'« Ospedale »;

Vista la decisione del Consiglio di Stato - Sezione V del 20 febbraio 1959, con la quale è stata confermata la natura pubblica dell'ente in parola e la sua attuale esistenza non essendo stato mai adottato formale provvedimento di soppressione;

Considerato che i fini statutari dell'ente sono da tempo esauriti e comunque divenuti concretamente impossibili per l'assoluta mancanza di strutture e mezzi finanziari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione e messa in liquidazione dell'ente su indicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'« Ospedale coloniale italiano Giuseppe Garibaldi » di Tunisi è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 345

(4450)

Errata-corrige al decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528: « Misure urgenti in materia sanitaria ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 1° settembre 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al terzo comma dell'articolo 2, dove è scritto: « ... con speciale riferimento alle patologie dell'età *tra zero e tre anni...* », leggasi: « ... con speciale riferimento alle patologie dell'età *neonatale e pediatrica, ...* »;

al quarto comma dell'articolo 3, dove è scritto: « ... ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, ... », leggasi: « ... ed il dichiarante è tenuto, oltre *che* alla corresponsione delle somme non pagate, ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 1984.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle somme occorrenti per il trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, numero 33;

Visto l'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, con il quale viene disposto, tra l'altro, che dal 1° gennaio 1984 le somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate debbono essere annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato sulla base di apposite certificazioni;

Considerato che le modalità relative alle certificazioni debbono essere indicate con decreto del Ministro dello interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono tenuti a compilare un certificato conforme all'allegato modello *A* che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del rimborso della somma occorrente per provvedere al trattamento economico dei giovani occupati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse.

Art. 2.

Il certificato, in un originale e due copie conformi, firmato dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario o dal direttore, per le aziende municipalizzate, e dal ragioniere, deve contenere l'attestazione che gli importi di cui si chiede il rimborso sono stati effettivamente corrisposti agli aventi diritto e che sono stati soddisfatti i relativi obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Nel certificato devono inoltre essere indicati:

l'elenco nominativo dei giovani occupati;

l'ammontare complessivo lordo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno cui il certificato si riferisce, distinta per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente;

le anticipazioni ottenute nel corso dell'anno;

l'importo residuo da rimborsare o da restituire;

gli estremi del c/c postale.

Il certificato, redatto a macchina, nel formato di cm 21 × cm 29,7, va trasmesso entro il termine del 31 gennaio di ogni anno alla prefettura della provincia di appartenenza, la quale provvederà, entro dieci giorni dalla predetta data, ad inoltrare al Ministero dell'interno, in un unico plico, tutti i certificati pervenuti.

Art. 3.

Ai fini dell'eventuale richiesta delle anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, gli enti interessati debbono produrre alla prefettura competente per territorio, unitamente al certificato di cui agli articoli precedenti, apposita istanza annuale conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

L'istanza, redatta a macchina nel formato di cm 21 × cm 29,7, in un originale e due copie conformi, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario o dal direttore, per le aziende municipalizzate, e dal ragioniere, deve contenere il numero complessivo dei giovani occupati, l'ammontare globale lordo annuale della spesa preventivata per la relativa retribuzione, distinta per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente e gli estremi del c/c postale.

Art. 4.

Alle erogazioni delle anticipazioni, il Ministero dello interno provvederà entro i mesi di marzo, maggio, agosto e novembre, mediante accreditamento su conto corrente postale intestato a ciascun ente, con esclusione di qualsiasi altra modalità di pagamento, ferme restando, per gli enti interessati, quelle previste dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Per l'anno 1984, le anticipazioni possono essere richieste entro il termine del 30 settembre 1984, con apposita istanza conforme all'allegato modello *C*, che fa parte integrante del presente decreto, e con le procedure e le modalità di cui al precedente art. 3.

Gli enti che hanno già formulato la richiesta sono tenuti a riprodurla secondo il predetto modello.

L'istanza, redatta a macchina e del formato di cm 21 × cm 29,7, deve contenere:

l'elenco nominativo dei giovani occupati;

l'ammontare globale della spesa preventivata per lo anno 1984, distinta per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente;

l'ammontare degli importi anticipati dalla regione dalla data del 1° gennaio 1984;

il numero del conto corrente postale e l'esatta denominazione dell'ente e dell'intestatario del conto corrente medesimo.

L'istanza deve essere corredata dalle delibere certificative di cui al nono comma dell'art. 5 della stessa legge 16 maggio 1984, n. 138, comprovanti l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi del medesimo articolo, in relazione ai termini ivi previsti.

Le prefetture, entro dieci giorni dalla predetta data del 30 settembre 1984, devono trasmettere tutta la certificazione pervenuta, al Ministero dell'interno in un unico plico.

Copia dell'istanza e della delibera certificativa deve essere trasmessa, per l'anno 1984, anche alla regione di appartenenza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro del tesoro
GORIA

MODELLO *A*

Riservato al Ministero dell'interno
Codice ente

CERTIFICATO PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1984, N. 138

. . . .
(Denominazione dell'ente)

. . . .
(Sede legale, via, n. civico)

. . . .
(C.a.p., comune, provincia)

. . . .
(c/c postale n. (*) intestato a)

Visto l'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante disposizioni in merito al rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il decreto interministeriale del 6 agosto 1984, concernente la certificazione necessaria per ottenere il citato rimborso;
Considerato che l'erogazione delle somme da rimborsare è subordinata alla presentazione di apposito certificato;
Visti gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1) Che sono stati corrisposti al personale di cui alle premesse i sottoindicati assegni fissi annui lordi.
2) Che sono stati soddisfatti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi inerenti alla somma chiesta a rimborso.
3) Che gli importi da rimborsare sono i seguenti:

N. d'ordine	Nominativo	Assegni fissi annui lordi corrisposti	Oneri riflessi a carico dell'ente	Somme da rimborsare (col. 3 + col. 4)
1	2	3	4	5
	....	....	....	....
	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
	....	....	....	....
....	....	....	....	....
	Totali .	01	02	03 ....

(*) Solo per gli enti non tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed aggiunte.

Riporto (totale 03) . . .		
Somme anticipate dalla regione		04
Somme anticipate dal Ministero dell'interno		05
Totale delle anticipazioni (codice 04 + codice 05)		06
Differenza da rimborsare (codice 03 — codice 06)		07
Differenza da restituire (codice 06 — codice 03)		08

. . . ., ...

Bollo dell'ente

Il segretario o il direttore
(Per le aziende municipalizzate)
(Sig. . . . .)

Il ragioniere
(Sig. . . . .)

Il rappresentante legale dell'ente
(Sig. . . . .)

Riservato alla prefettura di . . . . effettuato il riscontro, si ammette a pagamento per l'importo di L. . . . . oppure si segnala per la trattenuta per l'importo di L. . . .

. . . . . ., lì . . . . . .

Il prefetto
. . . . .

Il dirigente l'ufficio di ragioneria
. . . .

MODELLO B

Riservato al Ministero dell'interno
Codice ente

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIOVANILE, DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1984, N. 138, PER L'ANNO . . . .

. . . .
(Denominazione dell'ente)

. . . .
(Sede legale, via, n. civico)

. . . .
(C.a.p., comune, provincia)

. . . .
(c/c postale n. (*) intestato a)

Visto l'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante disposizioni in merito al rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il decreto interministeriale del 6 agosto 1984, concernente la certificazione necessaria per ottenere il citato rimborso;
Considerato che l'erogazione di anticipazioni trimestrali da parte del Ministero dell'interno è subordinata alla presentazione di apposita istanza annuale;
Visti gli atti d'ufficio;

SI CHIEDE

Al Ministero dell'interno di concedere anticipazioni sulla spesa complessiva lorda preventivata da questo ente per la retribuzione dei giovani occupati per l'anno . . . .
A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

Numero complessivo dei giovani occupati	Importo complessivo assegni fissi annui lordi previsti	Oneri riflessi complessivi carico ente previsti	Totale spesa complessiva prevista (col. 2 + col. 3)
1	2	3	4
01	02	03	04 ....

. . . . . ., lì . . . . . .

Bollo dell'ente

Il segretario o il direttore
(Per le aziende municipalizzate)
(Sig. . . . .)

Il ragioniere
(Sig. . . . .)

Il rappresentante legale dell'ente
(Sig. . . . .)

Riservato alla prefettura di . . . .

Eseguito il riscontro, si ammette all'anticipazione

. . . . . ., lì . . . . . .

Il prefetto
. . . .

Il dirigente l'ufficio di ragioneria
. . . .

(*) Solo per gli enti non tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed aggiunte.

MODELLO

Riservato al Ministero dell'interno
Codice ente

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER L'ANNO 1984 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIOVANIL DI CUI ALL'ART 7 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1984, N. 138

. . . .
(Denominazione dell'ente)

. . . .
(Sede legale, via, n. civico)

. . . .
(C.a.p., comune, provincia)

. . . .
(c/c postale n. (*) intestato a)

Visto l'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante disposizioni in merito al rimborso delle somme occorrenti al tra tamento economico dei giovani occupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1984, concernente la certificazione necessaria per ottenere il citato rimborsc

Considerato che l'erogazione di anticipazioni da parte del Ministero dell'interno per l'anno 1984 è subordinata alla pr sentazione di apposita istanza;

Visti gli atti d'ufficio;

SI CHIEDE

Al Ministero dell'interno di concedere un'anticipazione sulla spesa complessiva lorda preventivata da questo ente per l retribuzione dei giovani occupati per l'anno 1984.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

N. d'ordine	Nominativo	Assegni fissi annui lordi corrisposti	Oneri riflessi previsti a carico dell'ente	Spesa complessiva lorda prevista (col. 3 + col. 4)
1	2	3	4	5
....	....	....	....	....
	Totali .	01............	02............	03 ....

(*) Solo per gli enti non tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni aggiunte.

Riporto (totale 03) . . .	....	
Somme anticipate dalla Regione dal 1° gennaio 1984	....	04
Differenza (codice 03 — codice 04)	....	05

Si allega la delibera certificativa n. . . del . . . prevista al nono comma dell'art. 5 della citata legge 16 maggio 1984, n. 138.

. . . . ., lì . . . . . .

Bollo dell'ente

Il segretario o il direttore
(Per le aziende municipalizzate)
(Sig. . . . .)

Il ragioniere
(Sig. . . . .)

Il rappresentante legale dell'ente
(Sig. . . . .)

Riservato alla prefettura di . . . .

Eseguito il riscontro, si ammette all'anticipazione

. . . . . , lì . . . . .

Il prefetto
. . . . .

Il dirigente l'ufficio di ragioneria
. . . .

(4669)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dei decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è così composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 18 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stato stabilito, per il bimestre luglio-agosto 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,40% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le op razioni di credito agevolato previste dalle norme in cate in premessa è pari al 16,40% per il bimestre se tembre-ottobre 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta ag istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento so gette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del d creto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento so gette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore a teriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza per il bimestre settembre-ottob 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziame ti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari a

18,60% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

18,55% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4656)

DECRETO 31 agosto 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre s tembre-dicembre 1984, alle operazioni di credito agrai di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interes

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive m difiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'o dinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e su cessive modifiche, integrazioni ed estensioni, il qua dispone che la misura massima dei tassi d'interes da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercei il credito agrario per le operazioni di credito agrario esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pu blico in conto interessi, sarà determinata annualmen previo parere del Comitato interministeriale per il c dito ed il risparmio, con decreto del Ministro del teso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle reste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 19 debitamente registrato alla Corte dei conti, con il qua sono state stabilite le norme per la variazione auton tica del tasso di riferimento da applicare alle operaz ni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'a no 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddet tasso di riferimento viene determinato con periodic quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazio della Banca d'Italia, in relazione alla variazione d seguenti parametri:

a) rendimento medio dei B.O.T. e della lira int bancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto m nisteriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984, con cui è stato fissato, per il quadrimestre maggio-agosto 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio nella misura del 18,25% di cui 1,50% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre settembre-dicembre 1984 è pari al 17,45% di cui 1,50% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse il tasso di riferimento annuo posticipato da applicare per il quadrimestre settembre-dicembre 1984 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 17,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4655)

DECRETO 31 agosto 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 luglio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 17,45% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1984, ferma restando la commissione per l'anno 1984, stabilita con decreto ministeriale del 30 dicembre 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,75% per il bimestre settembre-ottobre 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1984, è pari al 18,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4654)

DECRETO 31 agosto 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre settembre-ottobre 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso

di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984, come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 luglio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 17,45% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,75% per il bimestre settembre-ottobre 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1984, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari al:

18,90% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

18,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4653)

DECRETO 31 agosto 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre settembre-ottobre 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1984, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1969, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo

medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 17,20% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,50% per il bimestre settembre-ottobre 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 18,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva stabilita dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 18,25% per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge numero 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4652)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 giugno 1984.

Impegno della somma di L. 1.004.924.250 a favore della regione Calabria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 52.890.750, a favore della regione Calabria, quale anticipo del 5%, per il 1982;

Vista la dichiarazione n. 8418 del 28 maggio 1984, resa dall'assessore competente della regione Calabria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.004.924.250, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Calabria per il 1982;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 1.004.924.250, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 367

(4587)

DECRETO 3 luglio 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 481,904 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130, art. 21, primo comma (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 30, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 1983, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per ammontari complessivi, rispettivamente, di lire 635,48 miliardi e di lire 1.204,76 miliardi;

Visto, in particolare, il punto 3 della richiamata delibera CIPE 22 dicembre 1983, che limita al 40% l'autorizzazione di spesa per ciascuno dei progetti approvati, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della B.E.I.;

Visto il proprio decreto n. 115 del 3 aprile 1984, d'accertamento dei residui di stanziamento 1983 del sopracitato importo di lire 1.118 miliardi;

Atteso che la disponibilità al momento impegnabile in conto residui di stanziamento 1983, per il finanziamento dei progetti approvati di competenza regionale, è limitata a lire 491,904 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 138162 del 13 giugno 1984;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della Cassa depositi e prestiti, il sopraindicato importo di lire 481,904 miliardi, da destinare successivamente alle regioni, secondo le modalità deliberate dal CIPE il 22 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 481,904 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni — per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, nei tempi previsti dalla delibera CIPE, citata in premessa — secondo i seguenti importi:

	Importi (in miliardi)
Abruzzo	4,392
Campania	29,840
Emilia-Romagna	38,556
Friuli-Venezia Giulia	15,704
Liguria	18,868
Lombardia	55,148
Marche	21,512
Molise	10,236
Piemonte	23,740
Puglia	42,896
Sardegna	43,100
Toscana	85,480
Umbria	14,328
Valle d'Aosta	12,348
Veneto	65,756
Totale	481,904

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 368

(4588)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 giugno 1984, n. 563.
Inclusione della Biblioteca nazionale di Potenza nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, la Biblioteca nazionale di Potenza è inclusa nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984
Registro n. 51 *Beni culturali, foglio n.* 15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici

Con decreto ministeriale n. 10.01476/XV.J.4 in data 24 agosto 1984, gli artifici denominati « razzo a paracadute a luce rossa Jupiter », « razzo a paracadute a luce rossa Phoenix » e « razzo a mano a due stelle Gemini » fabbricati dalla ditta Panzera nel proprio stabilimento in Carignano, regione Olmi, 78, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(4629)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986, al portatore

A norma del decreto ministeriale 16 marzo 1984 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1984, si rende noto che il 20 settembre 1984 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986.

(4603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 6 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1819,500	1819,500	1819,50	1819,500	1819,50	1819,50	1819,500	1819,500	1819,500	1819,50
Marco germanico .	617,150	617,150	616,25	617,150	615,85	616,65	616,250	617,150	617,150	617,15
Franco francese .	201,230	201,230	200,65	201,230	200,75	201,25	201,200	201,230	201,230	201,23
Fiorino olandese .	547 —	547 —	546 —	547 —	545,50	547 —	547,050	547 —	547 —	547 —
Franco belga .	30,673	30,673	30,60	30,673	30,55	30,66	30,661	30,673	30,673	30,68
Lira sterlina .	2337,200	2337,200	2334,25	2337,200	2331 —	2337,85	2338,500	2337,200	2337,200	2337,20
Lira irlandese	1908,750	1908,750	1907 —	1908,750	1902,25	1908,36	1908 —	1908,750	1908,750	—
Corona danese .	170 —	170 —	169,80	170 —	169,70	170,05	170,080	170 —	170 —	170 —
E.C.U. .	1384 —	1384 —	1381,55	1384 —	1380,19	1384 —	1384 —	1384 —	1384 —	1384 —
Dollaro canadese .	1396,900	1396,900	1394 —	1396,900	1392,70	1393,75	1397 —	1396,900	1396,900	1396,90
Yen giapponese .	7,470	7,470	7,45	7,470	7,43	7,47	7,470	7,470	7,470	7,47
Franco svizzero .	741,100	741,100	739,25	741,100	739,50	741 —	740,900	741,100	741,100	741,10
Scellino austriaco .	87,986	87,986	87,70	87,986	87,70	88 —	88 —	87,986	87,986	87,98
Corona norvegese .	216,650	216,650	215,90	216,650	216 —	216,65	216,660	216,650	216,650	216,65
Corona svedese .	216,100	216,100	215,50	216,100	215,40	216 —	215,930	216,100	216,100	216,10
FIM	296,100	296,100	295,25	296,100	295,20	296,11	296,130	296,100	296,100	—
Escudo portoghese	11,850	11,850	11,85	11,850	11,85	11,86	11,875	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola .	10,894	10,894	10,87	10,894	10,86	10,89	10,886	10,894	10,894	10,89

Media dei titoli del 6 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	63,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,750
» 6% » » 1971-86 .	89,750
» 6% » » 1972-87 .	88,700
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,050
» 10% » » 1977-92 .	97,900
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,750
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,950
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 .	100,325
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,525
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,700
» » » » 1-10-1982/86 .	101,375
» » » » 1-11-1982/86 .	101,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,125
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,300
» » » » 1-10-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,525
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,775
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,550
» » » » 1-11-1983/87 .	100,350
» » » » 1-12-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,400
» » » » 1-10-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,825
» » » » 1-11-1983/90 .	101,325
» » » » 1-12-1983/90 .	101,250
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,300
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,200
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,800
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,750
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,225
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,475
» » » 17% 1-10-1985 .	101,550
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,350
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	106 —
» » » » 1983/90 11,50%	100,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1819,500	Lira irlandese	1908,375	Scellino austriaco .	87,993
Marco germanico .	616,700	Corona danese .	170,040	Corona norvegese .	216,655
Franco francese	201,215	E.C.U. .	1384 —	Corona svedese .	216,015
Fiorino olandese .	547,025	Dollaro canadese .	1396,950	FIM	296,115
Franco belga .	30,667	Yen giapponese .	7,470	Escudo portoghese .	11,862
Lira sterlina .	2337,850	Franco svizzero .	741 —	Peseta spagnola .	10,890

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assegnazione di fondi al provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila per interventi di carattere urgente ed inderogabile su edifici pubblici e di culto danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 327/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il telegramma prot. 964 GAB/PC del 7 agosto 1984 con il quale il prefetto dell'Aquila, nel comunicare che il provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila ha prospettato, con nota del 3 agosto 1984, prot. 4352, l'esigenza che venissero integrati per un importo di L. 1.150.000.000 i fondi a propria disposizione per opere concernenti edifici pubblici in provincia di L'Aquila, al fine di poter eseguire lavori impellenti, non soltanto sotto il profilo della conservazione di edifici di carattere storico monumentale, ma anche sotto il profilo della pubblica incolumità, trattandosi di edifici che incombendo sulla rete viaria e su civili abitazioni aumentano la pericolosità del traffico ed impediscono il rientro a casa di molte famiglie;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di aderire alle richieste del prefetto e del provveditore alle opere pubbliche dell'Aquila, onde scongiurare situazioni di pericolo e favorire, nel contempo, il reinsediamento di famiglie;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

In conto stanziamento stabilito all'art. 13-*quater decies* dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, per i lavori di riparazione, ricostruzione e consolidamento di opere di edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza, viene attribuita al provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, per i lavori segnalati con lettera del 3 agosto 1984, prot. n. 4352, a tutela della pubblica incolumità, la somma di L 1.150.000.000 (unmiliardocentocinquantamilioni).

In attesa delle operazioni di imputazione e riparto dello stanziamento di cui all'art. 13-*quater decies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, l'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile con le somme messe a disposizione del prefetto dell'Aquila.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4658)

Comune di Quarto. Prefabbricato ad uso scolastico per le maggiori esigenze determinate dalle famiglie puteolane colpite dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza numero 328/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Considerato che nel comune di Quarto, limitrofo a quello di Pozzuoli si è verificato un massiccio ed improvviso aumento della popolazione (oltre trecentocinquanta nuclei familiari hanno trovato autonoma sistemazione o hanno ottenuto l'assegnazione di case requisite o acquistate) che ha determinato la carenza di aule scolastiche;

Vista la richiesta avanzata a questo ufficio dal comune di Quarto in data 1° giugno 1984 di disporre con urgenza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico, di almeno sedici aule prefabbricate su suolo posto a disposizione del comune stesso;

Considerato che tale richiesta è suffragata da dichiarazioni redatte dai competenti istituti ed organismi scolastici;

Vista la comunicazione 507/BRA/GAB del 22 agosto 1984 con la quale la prefettura di Napoli ha comunicato il proprio parere favorevole sia per l'acquisto a trattativa privata del prefabbricato sia per l'esecuzione delle opere necessarie per la sua installazione sull'area che sarà messa a disposizione del comune di Quarto;

Viste le proprie ordinanze n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 e n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 con le quali è stato disposto, fra l'altro, la installazione di prefabbricati per uso scolastico attribuendone il relativo incarico al provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è delegato all'acquisto a trattativa privata, ed all'installazione sull'area messa a disposizione dal comune di Quarto di un edificio prefabbricato, di almeno sedici aule, necessario per adeguare le dotazioni scolastiche allo stesso comune.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico delle somme accreditate per il bradisismo, sul fondo per la protezione civile, al prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4659)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 332/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984 e n. 299/FPC/ZA del 20 luglio 1984;

Vista la nota n. 4125 del 20 agosto 1984 con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga delle precedenti disposizioni per il consigliere delegato sig. Grasso Domenico;

Vista la nota n. 600/BRA/GAB del 29 agosto 1984 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della cennata richiesta tenuto conto della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere la predetta istanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può continuare a fruire dell'aspettativa fino al 30 settembre 1984, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4660)

Modificazioni all'art. 6 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 concernente delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984. (Ordinanza n. 333/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984;

Tenuto conto che da più parti è stato reiteratamente rappresentato che le spese condominiali in molti appartamenti requisiti sono tanto onerose da non poter essere sopportate dagli occupanti meno abbienti;

Tenuto conto, altresì, che il criterio relativo al possesso dei redditi per la commisurazione del concorso di pagamento delle indennità di requisizione non è risultato uniforme in tutte le zone terremotate, dando così luogo a disparità di trattamento;

Ravvisata la necessità di disciplinare più compiutamente la materia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 è aggiunto il seguente periodo:

« Il possesso dei redditi può essere ricavato sulla base dei dati della dichiarazione IRPEF relativa all'anno 1983. In tal caso le eventuali variazioni per l'anno 1984 dovranno essere documentate a cura degli interessati ed i sindaci ne devono tener conto per la determinazione delle quote di concorso di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Dopo il quinto comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni ed i comuni, con le disponibilità dei propri bilanci possono concorrere al pagamento degli oneri di cui al precedente terzo comma in rapporto allo stato di bisogno degli interessati ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4661)

Rinvio del godimento di congedo ordinario 1983 per personale statale impegnato nell'attività di emergenza relativo al bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 334/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984 concernente il rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1983 in favore del personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984;

Considerato che in situazione analoga versano alcune unità di personale impegnato nell'attività di emergenza relativa al bradisismo di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche a tale personale di fruire del congedo ordinario anche oltre i limiti di tempo fissati dalle vigenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disposizione di cui all'ordinanza n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984 è estesa al personale statale che opera nell'ambito della protezione civile per le esigenze relative al bradisismo di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4663)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica all'avviso del 17 settembre 1984 riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 235 del 27 agosto 1984).

Nell'avviso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7148, prima colonna, ventiquattresimo rigo, anziché: « per il complessivo valore nominale di L. *8.980.000.000* », leggasi: « per il complessivo valore nominale di L. *8.980.800.000* »;

pag. 7149, prima colonna, trentottesimo rigo, anziché: « per il complessivo valore nominale di L. *4.179.000.000* », leggasi: « per il complessivo valore nominale di L. *4.719.000.000* »;

pag. 7150, prima colonna, diciassettesimo rigo, anziché: « "*224* titoli di" 500.000 », leggasi: « "*24* titoli di" 500.000 ».

(4630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965 di attuazione della predetta legge con il quale sono stati riconosciuti alcuni diplomi di qualifica per la partecipazione ai concorsi per posti nella carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 226, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire due posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale;

Visto il parere n. 6/75 del 14 aprile 1975 espresso dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma di esame da adottare per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi, via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto di Stato o legalmente riconosciuto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Inoltre, i candidati che intendono sostenere le prove facoltative di lingue debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

istituzioni di diritto amministrativo;
principi di economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato;
principi generali di contabilità di Stato;
nozioni di statistica metodologica;
principi di scienza delle finanze.

Esame facoltativo, con prova scritta ed orale, nella lingua francese, o inglese, o tedesca, o più di una delle predette lingue (a scelta del candidato).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 12 e 13 novembre 1984, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Le prove facoltative scritte di lingua inglese, francese e tedesca si svolgeranno, rispettivamente, nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1984, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, parlamentino, via Molise n. 2, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per ciascuna prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma; coloro che non avranno riportato la sufficienza in ciascuna prova facoltativa scritta non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito. Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a segretario, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al sesto livello iniziale, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 6, *foglio n.* 353

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi Via Molise, 2 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in c.a.p. tel. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'istituto , via data . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . (5);

8) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua (indicare se francese, inglese o tedesca o più di una di esse) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig.

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso la amministrazione . con la qualifica di presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione con la qualifica di dal al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(4663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame dei concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 ottobre 1984, ore 9,30;
seconda prova: 12 ottobre 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 ottobre 1984, ore 9,30;
seconda prova: 3 ottobre 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 4 ottobre 1984, ore 10.

(4644)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1984, ore 14;
seconda prova scritta: 4 ottobre 1984, ore 9.

(4645)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 4 ottobre 1984, ore 9.

(4646)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1, datato 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dello esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di seconda categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(4649)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, a posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici della Corte dei conti di Trento e Bolzano, Trieste e Udine, Venezia.

Concorso a sette posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trento e Bolzano: Trento, Università degli studi, facoltà di economia e commercio, via Verdi; 27 ottobre 1984, ore 8.

Concorso a cinque posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trieste e Udine: Trieste, Università degli studi, edificio centrale, piazzale Europa, 1; 10 novembre 1984, ore 8.

Concorso a tre posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Venezia: Venezia-Mestre, istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve, 93; 13 ottobre 1984, ore 8.

(4647)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati civili.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale, il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, avranno luogo come segue:

a) concorso per cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo delle segreterie universitarie del Ministero della pubblica istruzione: 2 novembre 1984, ore 8, Palazzo degli esami, via G. Induno, 2, Roma;

b) concorso per ventitre impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo bibliotecari del Ministero della pubblica istruzione: 3 novembre 1984, ore 8, Palazzo degli esami, via G. Induno, 2, Roma.

(4666)

Modificazione al diario delle prove scritte del concorso per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati civili.

A causa dell'avvenuta indisponibilità dei locali del Palazzo dei congressi, il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati civili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1984, a pagina 4938, è modificato come segue:

a) concorso per il reclutamento di sessantanove impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari: 14 settembre 1984, ore 8, Hotel Ergife, via Aurelia, 619, Roma;

b) concorso per il reclutamento di centoquattordici impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze - Imposte dirette: 15 settembre 1984, ore 8, Hotel Ergife, via Aurelia, 619, Roma.

Rimane confermata la prova del concorso per sedici ingegneri del Corpo delle miniere del Ministero dell'industria: 26 settembre 1984, ore 8, Palazzo degli esami, via G. Induno, 2, Roma.

(4667)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 247 del 7 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banco di Napoli: Concorso, per titoli, a dieci borse di studio, riservato ai cittadini italiani laureati posteriormente al 31 marzo 1983.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842490)